



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2024 (punto N 13)

Delibera

N 1286

del 11/11/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

“Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2146 e Decreto Ministeriale n. 0559123 del 24 ottobre 2024. Individuazione delle aree colpite da precipitazioni eccessive ai fini delle deroghe temporanee per il 2024 in materia di autorizzazioni agli impianti viticoli e a favore delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli”

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, che prevede che un'organizzazione di produttori possa vendere i prodotti di produttori non soci di una OP né di una AOP, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2146 della Commissione del 2 agosto 2024, recante "misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2024, a talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, per risolvere problemi specifici dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi";

VISTO in particolare, l'articolo 1 paragrafo 1 del suddetto Regolamento di esecuzione n. 2024/2146, che dà la possibilità agli Stati membri di individuare le regioni di produzione vinicola situate nel loro territorio che sono state colpite da grave siccità o piogge eccessive durante l'inverno e la primavera del 2024, in misura tale da impedire ai viticoltori di effettuare le operazioni necessarie connesse all'impianto di viti durante tali stagioni;

VISTO l'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2146 che disciplina, relativamente al settore vitivinicolo, la deroga, per l'anno 2024, all'articolo 62 paragrafo 3 primo comma prima frase e all'articolo 68, paragrafo 2, primo comma del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO inoltre l'articolo 2 dello stesso Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2146, nel quale è previsto che, in deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891, nel 2024 la limitazione, in base alla quale un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori solo quando il valore economico di tale attività è inferiore al valore della sua produzione commercializzata, non si applica alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2024;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle

organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 0525633, come modificato dal DM 18/10/2024, n. 552025, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 0559123 del 24/10/2024 “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite da grave siccità o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024. Misure temporanee di emergenza a favore delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli”, che dà applicazione al sopracitato Regolamento (UE) n. 2024/2146;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, del sopracitato DM n. 0559123/2024, che stabilisce che “le aree colpite da grave siccità o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024 sono individuate dalle Regioni e Province autonome con proprio provvedimento”;

VISTA la Relazione “Precipitazioni in Toscana periodo gennaio-giugno 2024” inviato dal Consorzio del LaMMA, tramite PEC (protocollo n. 0532515 del 09/10/2024), agli atti del “Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” (di seguito “Settore”), da cui si evince che il primo semestre del 2024 è stato caratterizzato - sull'intero territorio regionale - da precipitazioni decisamente superiori alla media, sia in termini di pioggia cumulata (35-40% in più), che come giorni di pioggia (circa 20% in più); in particolare, le precipitazioni cumulate sono state decisamente superiori alla media (periodo climatico di riferimento 1991-2020) in Toscana nei mesi di febbraio (+98%) e marzo (+72%), superiori alla media a maggio (+38%), leggermente superiori alla media a giugno (+15%), in media a gennaio (-5%) ed a aprile (esattamente in media);

PRESO ATTO che, sulla base del quadro climatico di cui alla suddetta relazione, sussistono le condizioni per individuare, ai sensi dell'art. 1 del DM n. 0559123/2024, l'intero territorio regionale quale area colpita dalle precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024;

VISTO l'articolo 1 comma 2 del DM n. 0559123/2024, che prevede che la durata delle autorizzazioni, di cui agli articoli 6, 12, 15 e 17 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 n. 649010, scadute o in scadenza nell'anno 2024, da utilizzare nelle aree individuate di cui all'articolo 1 comma 1 dello stesso DM, sia prorogata di 12 mesi a decorrere dalla relativa data di scadenza;

VISTO l'articolo 1 comma 3 del DM n. 0559123/2024, che stabilisce che il titolare di autorizzazioni di nuovo impianto, da utilizzare nelle aree individuate di cui all'articolo 1 comma 1 dello stesso DM, comunica all'Autorità competente, tramite i sistemi informativi regionali o il SIAN, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, l'intenzione di non utilizzarle;

VISTO l'articolo 2 del DM n. 0559123/2024, che prevede che alle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli che attuano un programma operativo approvato ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 o del Regolamento (UE) 2021/2115, aventi sede o soci nei territori individuati con provvedimento delle Regioni o delle Province autonome, si applica la deroga temporanea di cui all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2146, per l'anno 2024 e che le Organizzazioni di Produttori interessate comunicano alla propria Regione o Provincia autonoma, entro il 31 dicembre 2024, l'intenzione di beneficiare di tale deroga;

RITENUTO di dare applicazione alle disposizioni sopra citate, al fine di consentire ai viticoltori con aziende ubicate nelle zone colpite dagli eventi climatici avversi durante l'inverno e la primavera 2024 di non incorrere in ulteriori penalizzazioni e alle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli interessate di beneficiare della deroga sopra indicata;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 31 ottobre 2024;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di individuare l'intero territorio regionale quale area colpita dalle precipitazioni eccessive registrate nell'inverno e nella primavera 2024, ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2146 della Commissione del 2 agosto 2024 e del DM n. 0559123/2024, che consentono:

- la proroga di 12 mesi delle autorizzazioni all'impianto, di cui agli articoli 6, 12, 15 e 17 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 n. 649010, scadute, o in scadenza nell'anno 2024, a decorrere dalla relativa data di scadenza;

- al titolare di autorizzazioni di nuovo impianto, scadute, o in scadenza, nell'anno 2024, che non intende avvalersi della proroga, di comunicare l'intenzione di non utilizzarle tramite il SI ARTEA entro il 31 dicembre 2024. I viticoltori che effettuano tale comunicazione non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

- alle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli che attuano un programma operativo approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 o del Regolamento (UE) n. 2021/2115, aventi sede o soci nel territorio regionale, la non applicazione per l'anno 2024 della limitazione in base alla quale un'organizzazione di produttori ortofrutticoli può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori, né di un'associazione di organizzazioni di produttori, solo quando il valore economico di tale attività è inferiore al valore della sua produzione commercializzata. Le Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli comunicano in tal caso alla Regione, entro il 31 dicembre 2024, l'intenzione di beneficiare di tale deroga;

2) di demandare al Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, competente in materia, di dare attuazione a quanto disposto dalla presente deliberazione;

3) di trasmettere il presente provvedimento al MASAF, ad AGEA, ad ARTEA e alle Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli toscane.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

LA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI